

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1644}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, MARTE FERRARI, ANIASI, GIUSEPPE ALBERTINI

Inquadramento nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del personale comandato ed in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

Presentata il 30 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito dell'orientamento del Governo in carica di non aggravare il bilancio dello Stato, né quelli degli enti pubblici non economici, con assunzione di nuovo personale, ma anzi di tendere al risparmio di quei costi che appaiono superflui od eccessivi rispetto al principio della parità di trattamento del personale statale o parastatale, si rende opportuno regolamentare il dilagato fenomeno del « comando » dei prestatori d'opera da diversi enti pubblici presso i Ministeri.

Il Ministero degli affari esteri, ed in particolare la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, attualmente

opera con una percentuale superiore al 50 per cento del totale di personale comandato da altri enti pubblici non economici (province, unità sanitarie locali (USL), regioni, comuni ed altri); personale che ormai ha acquisito specifica professionalità nel settore, pur essendo il suo *status* giuridico ancora legato agli enti di provenienza e quindi agli oneri diretti e riflessi determinati dai diversi contratti collettivi di lavoro concordati con i sindacati confederali di categoria.

Dare assetto giuridico ed economico al personale comandato, da qualsiasi ente proveniente, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo significa

assicurare al Ministero degli affari esteri, non soltanto un servizio pubblico con specifica ed acquisita professionalità, ma anche un risparmio rilevante dei costi relativi al tetto retributivo, per altro parificato ad altri dipendenti dello Stato, e ai molteplici oneri riflessi e diretti cui il detto personale, non essendo inquadrato nel Ministero degli affari esteri, avrà diritto nel momento in cui sarà richiamato dal proprio ente di provenienza.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, il personale interessato dovrà trasmigrare dai ruoli dell'ente da cui proviene a quelli del Ministero degli affari esteri con ovvia rinuncia ad ogni altro onere diretto o riflesso, estraneo al trattamento goduto durante il proprio comando, accettando altresì in ogni sua parte il nuovo *status* giuridico e il trattamento economico riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale comandato ed in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato, a richiesta, nei ruoli organici del medesimo Ministero mantenendo la qualifica, il grado e l'anzianità maturati presso l'ente di provenienza, purché durante il periodo di comando abbia positivamente assolto ai propri doveri di ufficio presso la predetta Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

1. Il passaggio di ruolo di cui all'articolo 1 avviene a domanda dell'interessato, corredata da certificazione dell'ente pubblico di provenienza dalla quale risultino: la qualifica, il grado ed il nulla-osta al passaggio del richiedente comandato nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

ART. 3.

1. Il passaggio di ruolo di cui all'articolo 1 deve essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avviene subordinatamente all'accertamento della professionalità del richiedente nello svolgimento delle mansioni affidategli presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.